

Pubblicata all'Albo Pretorio Il 21.04.2018 Al n° 38		<i>Deliberazione</i> N° 07
---	--	--------------------------------------

Comune di **ACQUAVIVA D'ISERNIA**

Provincia di Isernia

Originale di **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: Adesione Convenzione Rete Gas con il Comune di Isernia.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventinove**, del mese di **marzo**, alle ore **16,00** nella sala consiliare del comune su intestato.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
<i>1</i>	Francesca Petrocelli	<i>Sindaco</i>	X	
<i>2</i>	Tartaglione Gabriella	<i>Consigliere</i>	X	
<i>3</i>	Petrocelli Ida	<i>Consigliere</i>	X	
<i>4</i>	Petrocelli Melichino	<i>Consigliere</i>	X	
<i>5</i>	Berardi Enrico	<i>Consigliere</i>		X
<i>6</i>	Berardi Angelo	<i>Consigliere</i>	X	
<i>7</i>	Petrocelli Umberto	<i>Consigliere</i>	X	
<i>8</i>	Proni Tommaso	<i>Consigliere</i>	X	
<i>9</i>	Ciummo Alberto	<i>Consigliere</i>	X	
<i>10</i>	Rossi Angelo (07/10/1957)	<i>Consigliere</i>	X	
<i>11</i>	Rossi Angelo (29/06/1944)	<i>Consigliere</i>	X	
		TOTALE	10	1

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 4, lett.a) D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Dr.ssa **Sara Mollichelli** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente **Francesca Petrocelli**, passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LETTA la proposta allegata alla presente e depositata agli atti del Consiglio;

UDITI:

1. Sindaco: “E’ un atto obbligato per la creazione dell’Ambito rete Gas e per aggiudicare l’appalto per la distribuzione del metano.”
2. Cons. Ciummo: “Propongo di dare mandato al tecnico di verificare la convenzione e di vedere se spettano i contributi TOSAP ai concessionari dei servizi pubblici; nel caso in cui non sia stata effettuata la riscossione si dovrà procedere alla stessa”.

PREMESSO CHE:

➤ l'art. 14, d.lgs. n. 164/2000 ha imposto l'affidamento in concessione a terzi, mediante gara, del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale alla scadenza del periodo transitorio disciplinato dall'art. 15, d.lgs. n. 164/2000, dall'art. 1, comma 69, l. n. 239/2004 e dall'art. 23, l. n. 51/2006;

➤ l'art. 46 bis, d.l. n. 159/2007, introdotto in sede di conversione nella l. n. 222/2007, e successivamente modificato con l. n. 244/2007, è intervenuto in ordine alle modalità di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, demandando a successivi provvedimenti ministeriali:

- la definizione di regole di gara uniformi e, segnatamente, “*i criteri di gara e di valutazione dell'offerta*” (comma 1);
- l’introduzione di ambiti territoriali minimi di gara (secondo bacini ottimali di utenza da individuarsi in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi), con il conseguente superamento della dimensione comunale delle gare di settore (comma 2);

in entrambi i casi la competenza era affidata ai Ministeri per lo sviluppo economico e per i rapporti con le Regioni, che erano tenuti ad acquisire preventivamente l'apporto consultivo dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, l. n. 281/1997;

➤ i predetti Ministeri hanno provveduto ad emanare i provvedimenti di competenza;

- la *definizione degli ambiti* è stata frazionata in due decreti ministeriali:
 - il D.M. 19.1.2011 (pubblicato nella G.U. del 31.3.2011 e in vigore dall'1.4.2011) ha individuato il numero complessivo degli ambiti (n. 177), suddividendoli per ogni singola Provincia, senza ancora specificare i Comuni facenti parte di ciascun ambito;
 - il D.M. 18.10.2011 (pubblicato nella G.U. del 28.10.2011 e in vigore dal 29.10.2011) contiene l'elencazione di tutti i comuni ricompresi in ciascun ambito;
- con D.M. n. 226/2011, pubblicato in G.U. il 27.1.2012 in vigore dall'11.2.2012, è stato, poi, emanato il “*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale (...)*”, contenente articolata disciplina delle nuove gare d'ambito;
- con D.M. n. 106/2015 (pubblicato nella G.U. serie generale n. 161 del 14 luglio 2015 e in vigore dal 29.07.2015) è stato modificato il D.M. n. 226/2011;
- ai sensi dei citati Decreti Ministeriali 19.1.2011 e 18.10.2011, questo Comune risulta inserito nell'ambito *Isernia*, composto complessivamente da 53 Comuni;
- la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio di questo Comune è attualmente svolta da MELFI RETI GAS SRL;
- al fine di espletare tutti gli adempimenti per pervenire alla nomina del nuovo gestore d'ambito, occorre che i Comuni interessati, in quanto titolari del servizio di distribuzione del gas naturale nei rispettivi territori, individuino il soggetto a cui demandare il compito di Stazione appaltante e gli deleghino le relative funzioni ai sensi dell'art. 2, D.M. n. 226/2011, il quale prevede che, negli ambiti – come quello in questione – nei quali è presente il Comune capoluogo di Provincia (Comune di Isernia), tale soggetto sia costituito dallo stesso Comune capoluogo di Provincia (salvo, in alternativa, far ricadere la scelta su una società del patrimonio delle reti);
- l'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011 prevede la *delega obbligatoria* degli Enti locali alla Stazione appaltante delle ***attività di preparazione e pubblicazione del bando di gara***, nonché di svolgimento e aggiudicazione della gara stessa;
- l'art. 2, comma 5 dello stesso Decreto, prevede, inoltre, *come conseguenza dell'affidamento al gestore unico*, la *delega obbligatoria* degli Enti locali, sempre, di norma, alla Stazione appaltante anche di tutte le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il gestore, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali;

- il successivo comma 6 dell'art. 2 prevede, poi, che gli Enti Locali possano delegare alla Stazione appaltante anche il reperimento diretto, presso il gestore uscente, delle informazioni necessarie per pervenire all'espletamento della gara;
- l'art. 15 della legge n.241 del 18/8/2000 dispone che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- lo strumento più appropriato, anche alla luce di quanto sopra, per il conferimento e la disciplina delle deleghe va individuato nella convenzione tra Enti locali di cui all'art. 30, d.lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la convenzione può avere ad oggetto *“la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli stessi enti deleganti”*;
- l'art. 30, cit., consente, occorrendo, anche la delega di funzioni ulteriori rispetto a quelle espressamente menzionate all'art. 2, commi 4, 5 e 6, d.lgs. n. 267/2000;
- l'art. 8, comma 1, D.M. n.226/2011, come modificato dall'art.1 comma 24 del D.M. n.106/2015, reca indicazioni sulle modalità di copertura finanziaria degli oneri di gara (corrispettivo una tantum) e la Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i. stabilisce i criteri per la quantificazione di tali oneri per ogni comune di ogni Ambito. Il corrispettivo, posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, sarà corrisposto dalla attuale Società Concessionaria (MELFI RETI GAS SRL) alla Stazione Appaltante:
 - a titolo di anticipo, nella misura del 90%, entro diciotto mesi prima del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara,
 - a saldo, nella misura del rimanente 10%, entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando di gara;

RITENUTO CHE:

- stante il disposto dell'art. 2, comma 1, D.M. n. 226/2011, il Comune di Isernia debba ricoprire il ruolo di Stazione appaltante;
- sia necessario delegare al Comune di Isernia, in qualità di Stazione appaltante:
 - le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando per la nuova gara e del disciplinare di gara e di tutti i relativi atti e documenti - ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso -, nonché allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011;

- le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il futuro gestore unico, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo sull'attività gestionale, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011;
- con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. “funzioni locali”), il Comune intende:
 - *avvalersi della Stazione Appaltante* per le valutazioni tecniche con il gestore uscente, comprese le perizie di stima industriale del proprio impianto e nelle trattative con il gestore per la determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore uscente (art.4 e art.5, D.M. n. 226/2011) e per le attività istruttorie e tecnico-operative necessarie allo scopo (art. 2, comma 6 D.M. n. 226/2011).
- riguardo ad ogni altro dettaglio, si condividono tutti i contenuti dello schema di accordo allegato alla presente deliberazione, a cui si rimanda;

CONSIDERATO CHE:

- gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività di competenza dei *singoli Comuni* e della *Stazione appaltante* sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario d'ambito, sono finanziati mediante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011 e s.m.i.(inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i.; corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1.
- per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, sempre delegata alla Stazione appaltante, il relativo onere trova copertura nel corrispettivo, a carico del gestore, previsto dall'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011.

A VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

- A)** le premesse sono parte integrante del presente atto deliberativo;

B) di approvare, in ogni sua parte,

l'allegata "*Convenzione ex art. 30, d.lgs. n. 267/2000 per la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Isernia (...)*" a tutti gli effetti di cui all'art. 9 dell'Accordo;

C) di disporre, in particolare, quanto segue, secondo il predetto schema di Convenzione:

1) individuare nel Comune di Isernia la Stazione appaltante per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Isernia, ai sensi dell'art. 2, D.M. n. 226/2011;

2) delegare al Comune di Isernia le seguenti funzioni:

– le funzioni che attengono alla preparazione e alla pubblicazione del bando per la nuova gara e del disciplinare di gara e di tutti i relativi atti e documenti - ivi comprese l'adozione di ogni atto e la predisposizione di ogni documento connesso -, nonché allo svolgimento e all'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011;

– le funzioni che attengono alla cura dei rapporti con il futuro gestore unico, ivi comprese la funzione di controparte del contratto di servizio e la funzione di vigilanza e controllo sull'attività gestionale, con il supporto di apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti degli Enti locali, ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011;

3) di stabilire che, con riguardo alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente e alla determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore stesso ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000 e in conformità a quanto previsto dai contratti di concessione, nonché per lo svolgimento di ogni altra attività di competenza del singolo Comune (c.d. "funzioni locali"), il Comune intende:

– *avvalersi della Stazione Appaltante* per le valutazioni tecniche con il gestore uscente, comprese le perizie di stima industriale del proprio impianto e nelle trattative con il gestore per la determinazione del valore di rimborso dovuto al gestore uscente (art.4 e art.5, D.M. n. 226/2011) e per le attività istruttorie e tecnico-operative necessarie allo scopo (art. 2, comma 6 D.M. n. 226/2011).

4) di dare atto, infine:

- che gli oneri economici per lo svolgimento di tutte le attività di competenza dei *singoli Comuni* e della *Stazione appaltante* sino alla sottoscrizione del contratto di servizio con il nuovo concessionario d'ambito, sono finanziati mediante il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8,

comma 1, D.M. n. 226/2011 e s.m.i.(inclusi gli oneri di funzionamento della Commissione di gara), come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e s.m.i.; corrispettivo che sarà posto in gara a carico del soggetto aggiudicatario, come previsto dal citato art. 8, comma 1.

- per quanto riguarda l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, sempre delegata alla Stazione appaltante, il relativo onere trova copertura nel corrispettivo, a carico del gestore, previsto dall'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011.

D) Di inviare la presente al Comune di Isernia per tutti gli adempimenti.

Letto, Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Francesca Petrocelli

Il Segretario Comunale
Sara Mollichelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 21.04.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, il 21.04.2018

Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno.....
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000
ha acquistato efficacia il giorno..... avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n°in data.....
è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza Comunale, il.....

Il Responsabile del Servizio

.....

La presente copia è conforme all'originale depositato in atti.

Acquaviva d'Isernia, 21.04.2018

*Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to Francesca Petrocelli*